

Deliberazione n. 40/pareri/2007

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Donato Maria Fino	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere Relatore
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni	Referendario

nell'adunanza del 09 ottobre 2007

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con

le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 10530 del 6 luglio 2007 con la quale il Sindaco del Comune di Colico (Lecco) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 25 del 25 settembre 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Colico (Lecco);

Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Colico, con nota n. 10530 del 6 luglio 2007, ha chiesto un parere di questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito alla possibilità di estinzione anticipata di mutui di ammortamento impiegando, quale finanziamento, l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del Conto del Bilancio.

Inoltre, ha chiesto se, in caso di ammissibilità, sia utilizzabile soltanto la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione od anche la quota destinata al finanziamento di spese per investimento.

CONSIDERATO

In via preliminare, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa in vigore.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dei comuni, questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che "non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle Autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i comuni possono nel frattempo chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale".

Pertanto, sotto questo profilo, il parere deve essere preso in esame.

La richiesta, inoltre, è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla citata norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, che assegna alle Sezioni regionali la competenza specifica della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica nei confronti dei comuni.

Anche sotto questo profilo, il quesito è ammissibile, in quanto attiene alle modalità da seguire per addivenire al rispetto degli equilibri della finanza pubblica ed alla formazione del bilancio e possiede i necessari requisiti oggettivi (generalità ed astrattezza) che configurano le condizioni di ammissibilità.

RITENUTO

Passando all'esame del merito, ovvero alla possibilità di fare ricorso all'avanzo di amministrazione per estinguere anticipatamente mutui di ammortamento, va fatta una prima osservazione. In linea di principio il

ricorso da parte degli enti locali all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la copertura delle spese, ancorché espressamente elencato nella legge, deve ritenersi un rimedio cui ricorrere con estrema cautela.

Per quanto riguarda il caso di specie, l'art. 187 comma 2 del D. lgs. n. 267/2000, Testo Unico per gli Enti Locali, individua le tipologie di spese per le quali può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione e nell'elenco non figura l'estinzione anticipata di mutui.

Ad un'analisi meramente letterale delle disposizioni, però, può essere aggiunta l'operazione in esame, ovvero il pagamento delle rate di mutuo (comprendente di quote capitale e di interessi), vista come l'attualizzazione di una spesa corrente, riflessa su esercizi successivi.

L'operazione, d'altra parte, può rappresentare una modalità di sana gestione dell'ente, a condizione dell'accertata convenienza economica dell'estinzione anticipata rispetto al pagamento delle rate alle normali scadenze.

Inoltre, trattandosi di spesa corrente, può essere deliberata in sede di assestamento, previo accertamento dell'esistenza di fondi per assicurare comunque l'equilibrio di bilancio.

Le condizioni dianzi esposte sono rafforzate dalle disposizioni recate dall'art. 41 della legge n. 448/2004 nonché dalla possibilità concessa agli enti, che hanno disponibilità finanziarie ai fini del Patto di Stabilità per l'anno 2007, di utilizzare tali eccedenze per il rimborso anticipato dei mutui.

In sostanza, il legislatore ritiene utile una diminuzione del livello di indebitamento degli enti, attraverso modalità di estinzione del debito che, comunque, rappresentino un'economia per l'Amministrazione od una utilizzazione di eccedenza di bilancio.

In tal senso depone anche l'art. 11 del recentissimo decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007.

Riguardo al secondo punto in esame, ossia alla possibilità di utilizzare anche la quota destinata al finanziamento di spese di investimento, il parere non può che essere negativo, tenuto conto che, anche alla luce delle considerazioni sopra riportate, in detta tipologia di spesa non può farsi rientrare l'estinzione anticipata di mutui.

Sull'argomento, la Sezione si è già espressa con la deliberazione n. 36/pareri/2007 e, ai fini dell'applicazione completa dei criteri innanzi esposti, si richiamano altresì le osservazioni nei confronti di codesta Amministrazione espresse da questa Sezione, con deliberazioni n. 25/2006 e n. 15/2007 .

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Cons. Giorgio Cancellieri)

Il Presidente

(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 09 ottobre 2007

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)